

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 29 giugno 2023, n. 9

Istituzione del servizio di psicologia scolastica.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di istruzione, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché delle norme generali sull'istruzione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, sostiene lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e delle studentesse, supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie, previene e contrasta i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.

Art. 2.

(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze e per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce il servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.

2. Il servizio di psicologia scolastica, di seguito Servizio, nell'ambito di protocolli e progetti scolastici, educativi e socioculturali, opera in coordinamento con gli interventi degli altri professionisti, nonché con i servizi territoriali e specialistici, fatte salve le rispettive competenze e, valutata la necessità, effettua l'invio ai servizi specialistici pubblici sanitari e sociali competenti.

3. Il Servizio è finalizzato alla promozione della salute e del benessere psicofisico di studenti e studentesse, genitori, insegnanti, dirigenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed educativo che opera nell'ambito scolastico e in particolare:

- a) contribuisce al miglioramento della qualità della vita scolastica;
- b) consolida e accresce la qualità dei percorsi formativi scolastici, sia nella dimensione dell'istruzione sia in quella educativa;
- c) supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;
- d) programma attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico;
- e) collabora con il dirigente scolastico e gli insegnanti nelle attività di promozione della salute e dell'apprendimento;
- f) monitora il clima organizzativo del contesto scolastico.

4. Il Servizio è previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale.

5. Lo psicologo scolastico, nel rispetto della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può

attivare rapporti di collaborazione con psicologi dei servizi autonomi di psicologia, medici, pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti esperti di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o altre figure professionali delle aziende sanitarie regionali.

Art. 3.

(Attività del servizio di psicologia scolastica)

1. Il Servizio svolge, d'intesa con le istituzioni scolastiche, le seguenti attività:
 - a) interventi rivolti agli studenti e alle studentesse quali il funzionamento dello sportello di ascolto, l'attività di sostegno all'orientamento, lo sviluppo di competenze trasversali sociali e civiche, il sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo e delle competenze relazionali, lo sviluppo del senso di autostima e autoefficacia, il contrasto al bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica, di situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, il contrasto al disagio relazionale e alle difficoltà di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, le iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza;
 - b) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo quali il sostegno, promozione e valorizzazione del ruolo e della professione, il supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali, il sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe, la collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture;
 - c) interventi rivolti alle famiglie quali il sostegno, promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa, lo sviluppo della collaborazione scuola-famiglia, le iniziative di promozione del benessere e del pieno sviluppo della comunità scolastica;
 - d) azioni trasversali di dialogo e raccordo tra le componenti scolastiche per favorire generali processi di inclusione e di incontro e valorizzazione delle diversità.
2. Gli interventi di consulenza individuale agli studenti e alle studentesse sono realizzati a condizione che i genitori ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.

Art. 4.

(Organizzazione del servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione organizza il Servizio, d'intesa con le aziende sanitarie locali, gli enti socio-assistenziali, le istituzioni scolastiche, con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale di cui all'articolo 6, nonché dell'Ordine degli psicologi del Piemonte.
2. L'organizzazione del Servizio è definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 5.
3. Le scuole possono attivare progetti ulteriori rispetto a quelli convenzionati e programmati dal Servizio, quali attività educative e socio-culturali assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva. I soggetti di riferimento di tali attività sono operatori, educatori, professionisti ed esperti in ambito educativo e socio-culturale.

Art. 5.

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari, approva il regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina:
 - a) l'organizzazione territoriale del Servizio;
 - b) la realizzazione del Servizio tramite convenzioni tra psicologi, con comprovata formazione specifica nell'ambito della psicologia scolastica, iscritti al relativo Ordine professionale e inseriti su base volontaria in un elenco meramente ricognitivo predisposto dalla Giunta regionale, e reti di

scuole che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico;

c) la modalità di individuazione degli psicologi di cui alla lettera b);

d) la previsione di una fase sperimentale del Servizio che comprenda adeguata valutazione di efficacia, di durata triennale.

Art. 6.

(Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per il servizio di psicologia scolastica)

1. Il Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per il servizio di psicologia scolastica, di seguito Comitato, è istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con funzioni di monitoraggio, indirizzo e coordinamento per la programmazione e attuazione degli interventi mirati a problematiche di natura educativa, sociale e sanitaria di cui all'articolo 1, al fine di garantire la piena realizzazione e sinergia degli interventi di competenza regionale degli assessorati e delle direzioni di riferimento competenti in materia. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina i componenti del Comitato che è coordinato e presieduto dal direttore della struttura regionale competente o da suo delegato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

b) il direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato;

c) l'assessore competente in materia di istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario o un suo delegato e gli assessori regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali o loro delegati;

d) l'assessore competente in materia di infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, politiche della casa, benessere animale, pari opportunità, personale ed organizzazione, affari legali e contenzioso o un suo delegato;

e) un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall'Ufficio scolastico regionale;

f) un rappresentante del personale tecnico amministrativo e ATA designato dall'Ufficio scolastico regionale;

g) un rappresentante dell'ordine degli psicologi designato dal Consiglio regionale dell'Ordine.

3. Le designazioni indicate alle lettere e), f), g), del comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato è costituito a seguito della designazione di almeno la metà dei componenti.

4. Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

5. Il Comitato si riunisce semestralmente e quando se ne presenta la necessità.

6. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito e i componenti del Comitato restano in carica tre anni.

7. Il Comitato valuta, in accordo con l'Ordine degli psicologi, l'opportunità di programmare eventi formativi per sviluppare e consolidare buone prassi professionali del Servizio.

Art. 7.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno allo sviluppo e alla formazione della personalità degli studenti e delle studentesse, di supporto alle istituzioni scolastiche e alle famiglie, nonché di contrasto ai fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e delle associazioni delle categorie interessate e invia una relazione alle commissioni consiliari competenti, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che contiene la valutazione dei risultati conseguiti dal Servizio e la

proposta dei conseguenti provvedimenti da adottare, su proposta del Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale.

3. La relazione di cui al comma 2 contiene, inoltre, almeno le seguenti informazioni:

a) il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del Servizio, suddivisi per tipologia di ogni ordine e grado statali e paritarie;

b) un quadro dei soggetti beneficiari degli interventi, ordinati per tipologia di interventi di cui all'articolo 3, comma 1;

c) l'ammontare delle risorse stanziato nel periodo di riferimento con l'indicazione delle risorse stanziato ed utilizzate;

d) una descrizione delle modalità di funzionamento del Servizio, le eventuali criticità emerse, i correttivi messi in atto e le eventuali proposte.

4. Le relazioni presentate costituiscono la base informativa per valutare le modalità di rifinanziamento e eventuali modifiche alla legge.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

6. Le relazioni presentate dalla Giunta regionale sono rese pubbliche.

Articolo 8.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima attuazione, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 sull'annualità 2023, 200.000,00 euro sull'annualità 2024 e 200.000,00 euro sull'annualità 2025, si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 giugno 2023

Alberto Cirio

Proposta di legge n. 186

"Istituzione del servizio di psicologia scolastica"

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Bertola, Frediani, Giaccone, Magliano, Sarno, Stecco il 31 gennaio 2022.
- Assegnata in sede referente alla VI Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 2 febbraio 2022.
- Riassegnata in sede referente alla IV Commissione permanente e in sede consultiva alla VI Commissione permanente, alla I Commissione permanente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 20 luglio 2022.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato all'unanimità dalla IV Commissione referente il 13 giugno 2023 con relazione di maggioranza di Alessandra Hilda Francesca BILETTA, Alessandro STECCO e relazione di minoranza di Francesca FREDIANI, Silvio MAGLIANO, Sean SACCO.
- Approvata in Aula il 21 giugno 2023, con 39 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 48 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 48. (Qualità della legislazione)

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 71 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 71. (Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.”.

Note all'articolo 8

- Il testo vigente dell'articolo 38 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.